



N. 41

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO **Provincia di Piacenza**

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE **SEDUTA PUBBLICA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: I.U.C.- IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." PER L'ANNO 2014

*L'anno **DUEMILAquattordici**, questo giorno **30** del mese di **luglio** alle ore **21,00** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà*

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	MAGNELLI	LEONARDO
5	BELFORTI	MAURIZIO
6	BOSELLI	UMBERTO
7	BERSANI	GIUSEPPE
8	SALOTTI	FABIO
9	SIROSI	ROMINA
10	RIZZI	SARA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	TICCHI	FRANCO
2	BACCANTI	BERNARDO
3	CAROTTI	FILIPPO

*- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.*



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

OGGETTO: I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L' ANNO 2014

- Alle ore 21,25 entra il consigliere Baccanti ed i presenti salgono a 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014 , ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC -, con decorrenza dal 1 Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC - Imposta Unica Comunale - è composta da tre differenti tributi:

- 1) IMU - imposta municipale propria - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) TASI - tributo servizi indivisibili - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- 3) TARI - tributo servizio rifiuti - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che ***“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”***;

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/11, istitutivo con decorrenza dal 1 Gennaio 2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e s.m.i;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, richiamati dal sopra citato art. 13;

VISTE altresì, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170 della Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012 denominata legge di stabilità per l'anno 2013, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta di seguito elencate:

- L'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, che riservava allo stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- L'art. 1, comma 380, lettera f) riserva allo stato il gettito d'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;
- L'art. 1, comma 380, lettera g), prevede la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili di categoria "D" ma implicitamente ne nega la riduzione;
- Il Decreto Legge n. 35/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013, prevede delle modificazioni per le modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

RICHIAMATO l'art. 2 del Decreto Legge n. 102/13, con modificazioni dalla Legge n. 124/2013 il quale stabilisce, con decorrenza dal 1 Gennaio 2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

EVIDENZIATI i commi dal 707 a 721 della Legge n. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 1 Gennaio 2014 l'esclusione dalla IUC - IMU per i seguenti immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i fabbricati rurali strumentali;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO delle nuove modalità di versamento, e dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IUC - IMU per gli Enti non Commerciali di cui ai commi 719 -721;

RICHIAMATI :

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale, il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei Comuni denominato "TASI";
- il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI 2014 rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO il comma 702, articolo 1 della Legge n. 147/2013, che espressamente richiama l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo il quale, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo il quale *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26 Novembre 2011;
- Regolamento IUC – TASI approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 17 Maggio 2014;
- Approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014 determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17 Maggio 2014;
- Determinazione dei valori indicativi delle aree edificabili ai fini IMU e TASI approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 24 Maggio 2014;

- Approvazione schema di bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014 – 2016 e relazione previsionale e programmatica 2014 2016. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 5 luglio 2014
- Regolamento IUC – TARI approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37....in data odierna;
- Approvazione delle aliquote e detrazioni TARI per l'anno 2014 determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38.... in data odierna;
- Regolamento comunale per la disciplina IUC - IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data odierna;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21 Settembre 2013, con la quale venivano stabilite le tariffe e le detrazioni per il 2013, che di seguito si riportano;

- aliquota base pari allo 0,91 per cento per tutti i tipi di immobili ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti;
- aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alla categoria catastale "C/3";
- aliquota pari allo 0,45 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- aliquota pari allo 0,45 per cento per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- aliquota pari allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dell' 1,06 per cento per le seconde case e relative pertinenze;

PRESO ATTO delle modifiche normative intervenute in materia di IMU, ed in particolare delle esclusioni previste dal legislatore che ha assoggettato le stesse al nuovo tributo denominato "TASI";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 5 Luglio 2014, che fissa le linee di indirizzo di questa Amministrazione, la quale intende nel principio di continuità, garantire i servizi alla persona e alla crescita culturale di questa comunità, tali da rappresentare un sostegno ai cittadini e alle famiglie;

VISTA l'attuale difficile fase economica e sociale, questa Amministrazione ritiene doveroso mantenere le azioni già attivate e volte a incentivare il lavoro e la produzione, per cui ritiene di mantenere le aliquote di base IUC - IMU per gli immobili del settore produttivo classificati in categoria D, (ad eccezione di quelli classificati in categoria D/5) e per quelli classificati in categoria C/3;

CONSIDERATO che il gettito necessario ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio annuale e pluriennale, può essere raggiunto confermando in linea di massima le aliquote IMU 2013 e le detrazioni di legge;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "*comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia*

regolamentare, può esclusivamente variare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la possibilità di variare le aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”;

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi della facoltà di cui sopra, che consente, tra l'altro di modificare l'aliquota di base secondo le modalità indicate dal legislatore e in particolare si ritiene di:

- confermare le aliquote IMU 2013 per tutte le tipologie di immobili ad eccezione di quelli classificati in “D/5”, la cui aliquota viene aumentata dallo 0,76 per cento allo 1,06 per cento;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 ha spostato al 30 Settembre 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

RITENUTA competenza di questo Consiglio l'approvazione del presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATA la Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 denominata “**Statuto dei diritti del Contribuente**”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/00, i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

Visto l'emendamento proposto dall'Ass. Dario Fulgoni in merito all'errore di dattilografia relativamente all'aumento dell'aliquota IMU per i fabbricati classificati in categoria “D/5”, di cui alla proposta di deliberazione iscritta al n. 6 dell'o.d.g. pagg. 5 e 6, di questo atto; e precisamente: **In base al coordinamento della normativa dei due tributi (IMU e TASI), l'aliquota per i D/5 viene aumentata dallo 0,76% allo 1,04%, (e non allo 1,06%), come erroneamente riportato in detta proposta.**

In questo modo la somma delle aliquote imu + tasi è del 1,14 per cento o del 11,40 per mille e risulta rispettata la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014;

Con separata votazione unanime, espressa mediante alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare l'emendamento proposto dall'Assessore Dario Fulgoni nel corso dell'odierna seduta, relativo alla correzione di errore di dattilografia nel dato numerico, con riferimento all'aumento dell'aliquota IMU 2014, per i fabbricati classificati in categoria D/5 e precisamente di approvare l'aliquota come riportata alla pagina 6;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con separata e successiva votazione unanime espressa nei modi di legge dai consiglieri presenti

DICHIARA

L'emendamento proposto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente

Visto il testo della proposta di deliberazione iscritta al n. 6 dell'o.d.g. come successivamente emendato;

- **CON VOTI** espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:
- voti favorevoli n. 8
- contrari n. 3 - Salotti – Siroso – Rizzi –

DELIBERA

- **di richiamare** integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte formale e sostanziale del presente provvedimento;
- **di confermare** in linea di massima le aliquote IMU approvate per il 2013;
- **di modificare tuttavia** per l'anno 2014, l'aliquota IUC - IMU per i fabbricati classificati in "D/5", aumentandola dallo 0,76 per cento allo 1,06 per cento;
- **di determinare** le aliquote IUC – IMU 2014, che si ritengono valide ed efficaci ai sensi di legge con decorrenza 1° Gennaio 2014, come di seguito specificato:
 - 0,45 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non soggette ad esclusione IMU;
 - aliquota dell'1,06 per cento per le seconde case e le relative pertinenze, siano le stesse locate o a disposizione del contribuente;

- aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” – ad eccezione di quelli classificati in categoria D/5 -;
- aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale “C/3;
- aliquota pari allo 1,06 per cento per i fabbricati appartenenti categoria D/5 ;
- aliquota pari allo 0,91 per cento per tutti i tipi di immobili (terreni, aree edificabili, fabbricati diversi dalla abitazione principale e dalle seconde case e relative pertinenze, ecc.);

- **di stabilire** la detrazione di legge, per l’abitazione principale relativa agli immobili di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, pari ad euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- **di dare atto** che viene rispettato il vincolo di legge, in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU 2014, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla normativa IMU al 31 Dicembre 2013, ai sensi della Legge n. 147/2013 art. 1 comma 677;

- **di delegare** il responsabile dell’ufficio tributi a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, in via informatica e secondo le modalità stabilite dal M.E.F., e in ogni caso entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

- **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Castell’Arquato;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **con** separata e successiva votazione,
- **CON VOTI** espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:

voti favorevoli	n. 8	
contrari	n. 3	- Salotti – Sirosi – Rizzi –

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: I.U.C.- IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." PER L'ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to DOTT AMPOLLINI MASSIMO

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Consiglio Comunale
n. 41 del 30 .7.2014**

**IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...5 8 14..... e per gg. 15 consecutivi.

Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

**p. IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni – assente -
Il Responsabile Finanziario
Massimo Ampollini**

—

\

